
Bilancio 2018: la valutazione della continuità aziendale alla luce del principio contabile OIC 11

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 14 Maggio 2018

Il Principio contabile Oic 11 in materia di “continuità aziendale” ha effetto anche per i bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2017. Un’impresa si può definire in continuità aziendale quando risulti in grado di soddisfare una serie di requisiti che andiamo a dettagliare in questo articolo. Nei casi di crisi aziendale la valutazione della continuità aziendale è aspetto fondamentale per la corretta redazione del bilancio

Come noto il nuovo **Principio contabile Oic 11** in materia di “**continuità aziendale**” ha effetto anche per i bilanci aventi inizio dal **1° gennaio 2017** dettando in buona sostanza le seguenti regole:

a) cosa si intende per “**continuità aziendale**”: trattasi della capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un **periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio**;

b) **crisi di impresa e continuità aziendale senza la presenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 codice civile**: viene specificato che la crisi d’impresa nella redazione del bilancio non è elemento sufficiente atto ad abbandonare i criteri della continuità aziendale (**in presenza di crisi aziendale tuttavia tutti gli elementi in possesso degli amministratori devono essere valutati con estrema delicatezza e nella Nota integrativa bisogna fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio” e ai “piani aziendali” messi in atto per fronteggiare la crisi aziendale**).

Nota: gli Amministratori, in presenza di una situazione che impedisca il proseguimento della **continuità aziendale**, devono effettuare la valutazione del bilancio applicando i criteri di funzionamento tenendo in considerazione un limite temporale limitato.

Ad esempio nella **valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali** occorre applicare una revisione della vita utile e tenere in considerazione le perdite durevoli di valore (**Oic 9**) causate dalla limitata prospettiva del loro impiego.

Occorre valutare i possibili rischi e le potenziali passività potenziali per inadempimenti contrattuali e le coperture dei derivati (**Oic 32**) che potrebbero saltare.

Infine anche le imposte anticipate dovrebbero essere oggetto di approfondimento al fine di valutare in maniera corretta la loro recuperabilità.

Il nuovo **principio contabile OIC 11** sospende **di fatto quanto disposto dal principio contabile nazio**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento